



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice [REDACTED], lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 *ter* C.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al [REDACTED]

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa degli Avv.ti Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, giusta procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro-tempore*,

CONTUMACE

OGGETTO: Carta elettronica del docente.

CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati nell'atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma,



della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici di insegnamento svolti a tempo indeterminato, sopra indicati, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accredito della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.

Essendosi i procuratori della parte ricorrente dichiarati antistatari, le spese debbono distrarsi in loro favore.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso, attribuendole la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.



[REDACTED]

[REDACTED]

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/10/2026

Condanna, altresì, il Ministero dell'Istruzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi [REDACTED], oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Roma, 21 ottobre 2026

[REDACTED]

[REDACTED]